



AGRICOLTORI ITALIANI

Centro Elaborazione Dati Iva – Alessandria

INFORMAZIONI FISCALI *flash*

n. 1/2018 del 2 febbraio 2018

MANIPOLAZIONE PIANTE ORNAMENTALI: PRODUCE REDDITO AGRARIO

Rientrano tra le attività di manipolazione e sono tassate su base catastale la concimazione, il trattamento delle zolle e la potatura effettuate su piante prodotte in vivaio: tutto questo è stato chiarito con la Risoluzione 11/E emessa dall'Agenzia delle Entrate lo scorso 29 gennaio 2018.

L'interpello riguarda, in particolare, le seguenti operazioni:

- la concimazione e l'inserimento all'interno del terriccio di ritentori idrici per garantire la *shelf-life* delle piante, sia durante il trasporto sia durante la fase di permanenza delle stesse presso il cliente
- il trattamento delle zolle, per eliminare gli insetti nocivi
- altre attività come la potatura, la steccatura e la rinvasatura.

L'Agenzia precisa che tali operazioni rientrano appieno nell'ambito delle attività agricole connesse e sono soggette alle regole previste per la determinazione del reddito agrario.

REGOLARITÀ DEI REGISTRI IVA

La tenuta con sistemi elettronici dei registri Iva relativi a fatture e acquisti è, in ogni caso, considerata regolare in difetto di trascrizione su supporti cartacei nei termini di legge, se, in sede di accesso, ispezione o verifica, gli stessi risultano aggiornati e vengono stampati a seguito della richiesta avanzata dagli organi precedenti e in loro presenza.

SCHEDE CARBURANTE: ABOLITA DAL 1° LUGLIO 2018

La scheda carburante passa il testimone alla fattura elettronica: dal 1° luglio 2018, gli acquisti di carburante per autotrazione effettuati presso gli impianti stradali di distribuzione da parte di soggetti passivi IVA dovranno essere documentati con la fattura elettronica, nuova frontiera della documentazione fiscale anti evasione fiscale.

La legge di Bilancio 2018, infatti, ne abroga la disciplina e, a decorrere dal 1° luglio 2018, viene introdotto l'obbligo, ai fini della detraibilità IVA e della deduzione del costo, di acquistare il carburante per autotrazione esclusivamente con mezzi di pagamento tracciabili (carte di credito, carte di debito o carte prepagate).

Contestualmente ai fini della detraibilità dell'IVA e della deducibilità del costo, l'acquisto di carburante dovrà avvenire esclusivamente mediante tracciature elettroniche.